



PROVINCIA DI PISA

PROCEDURA DI SEGNALEZIONE DI VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITA' DELL'AMMINISTRAZIONE –(DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER)

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il d.lgs. n. 24/2023 oltre a determinare l'abrogazione dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, assorbendone la relativa disciplina, ha introdotto una serie di novità, tra cui l'ampliamento dei soggetti beneficiari delle protezioni, la disciplina dei canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi, la specificazione degli obblighi di riservatezza, l'ampliamento della casistica delle ritorsioni e l'introduzione delle misure di sostegno in favore delle persone segnalanti.

Con delibera ANAC del 12 luglio 2023, n. 311 recante “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, l'Autorità ha fornito indicazioni sulla presentazione ad ANAC e relativa gestione delle segnalazioni esterne, così come previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 24/2023.

Con delibera n. 478, approvata dal Consiglio del 26 novembre 2025, Anac ha approvato le Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, dando indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione.

L'obiettivo è garantire un'applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing e indirizzare ulteriormente i soggetti tenuti a dare attuazione alla stessa.

Infine con Delibera n. 479, approvata dal Consiglio del 26 novembre 2025, Anac ha poi apportato modifiche ed integrazioni alle Linee guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, così da assicurare la coerenza dei contenuti con le indicazioni presenti superando alcune criticità segnalate dai soggetti tenuti ad applicare il d.lgs. n. 24/2023.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;

- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Con il presente atto organizzativo si intende recepire nell'ordinamento interno all'Ente le novità normative sopra descritte adeguando la procedura di segnalazione e adottando le idonee precauzioni per tutelare il soggetto segnalante (c.d. whistleblower), garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile ritorsione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero impedire il ricorso all'istituto della segnalazione di illeciti nel pubblico interesse, in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente.

Nella nuova definizione proposta dal decreto legislativo 24/2023 il segnalante (c.d. whistleblower) è la persona fisica che effettua la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica di informazioni su violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, ad opera del decreto legislativo n. 24/2023, l'individuazione dei soggetti legittimati a effettuare le segnalazioni è affidata all'art. 3 del decreto in parola.

Il suddetto articolo ha notevolmente ampliato il novero dei soggetti cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'autorità giudiziaria, inserendo per la prima volta una tutela anche a favore di figure diverse da chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche, non previste dalla previgente normativa (es. facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo legate da uno stabile legame affettivo o di parentela).

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, come sottolineato dall'Anac nelle premesse delle linee guida sopra dette, *“garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni -dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.”*

In tale ottica l'obiettivo prioritario del presente documento è quello di aggiornare, in linea con le nuove prescrizioni di cui al decreto legislativo 24/2023, la procedura di segnalazione precedentemente approvata con decreto presidenziale n.60 del 2022, allo scopo di fornire al segnalante oggettive indicazioni operative circa:

- a) i soggetti destinatari della segnalazione;
- b) l'oggetto e i contenuti della segnalazione;
- c) Le possibili modalità di segnalazione;
- d) le forme di tutela che, devono essere offerte, allo stesso segnalante e ai soggetti ulteriormente indicati dal decreto legislativo 24/2023, per evitare possibili ripercussioni sulla loro vita lavorativa.

PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

Art. 1)

Soggetti legittimati alla segnalazione

I soggetti che possono beneficiare della tutela prevista dalla normativa sono, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 24/2023, coloro che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile di violazioni rilevanti per il decreto citato e di cui siano venuti a conoscenza **nell'ambito del proprio contesto lavorativo.**

Nello specifico la tutela si applica a:

- dipendenti della Provincia di Pisa, sia a tempo determinato che indeterminato, con qualsiasi profilo e qualifica professionale;
- dipendenti della Provincia di Pisa anche se in servizio presso altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe presso la Provincia di Pisa;
- dipendenti di enti pubblici economici e degli enti di diritto privato nei cui confronti la Provincia di Pisa esercita il controllo ex art. 2359 c.c.;
- dipendenti delle società in house, nonché i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere a favore della Provincia di Pisa, nel caso di segnalazioni di illeciti o irregolarità riguardanti l'Amministrazione Provinciale;
- dipendenti degli organismi di diritto pubblico della Provincia di Pisa;
- dipendenti dei concessionari di pubblico servizio della Provincia di Pisa;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Provincia di Pisa;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Provincia di Pisa;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Provincia di Pisa (ad esempio componenti dell'Organismo di valutazione, del Collegio dei Revisori,...).

Per tutti i suddetti soggetti la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

In virtù dell'elenco previsto all'art. 3 del D.LGS 24/2023, l'accezione da attribuire al “contesto lavorativo” è più ampia rispetto alla disciplina previgente, comprendendo al suo interno non solo i rapporti di lavoro in senso stretto (e quindi i dipendenti dell'ente), ma anche altri tipi di rapporti giuridici riconducibili rapporti di consulenza, volontariato, collaborazione, tirocinio etc).

Ulteriori destinatari della tutela del segnalante

Sono destinatari della medesima tutela del segnalante anche i seguenti, ulteriori soggetti:

- persone dello stesso contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (“facilitatori”), la cui identità deve essere mantenuta riservata;

- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante;
- persone che hanno effettuato una segnalazione anonima, che sono state successivamente identificate, e che hanno subito ritorsioni.

Art. 2

Destinatario delle segnalazioni

La Provincia di Pisa individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni.

Il RPCT può essere coadiuvato da soggetti del suo gruppo di supporto specificamente nominati in atto interno.

Le informazioni sulle violazioni di cui i segnalanti sono venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo vanno trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica di cui all'art. 8 del presente documento o in forma orale previa richiesta, tramite piattaforma informatica di cui all'art. 8, di incontro con il RPCT. in corso di attivazione.

Qualora la segnalazione interna effettuata ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023, sia presentata, per errore, ad un soggetto diverso dal RPCT, tale soggetto deve provvedere a trasmettere la stessa in termini riservati al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento (ad esempio, in busta chiusa riservata da consegnare nelle mani del RPCT), dando contestuale notizia della avvenuta trasmissione alla persona segnalante (sempre in termini riservati).

Art. 3

Conflitto di interessi e prolungata assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione della corruzione versi in una delle condizioni di conflitto di interessi tipiche e atipiche di cui all'art. 51 c.p.c. o agli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 oppure nel caso in cui il RPCT coincida con la persona segnalante, con la persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, lo stesso viene sostituito nel suo ruolo di gestione del canale interno di segnalazione dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Risorse.

Quest'ultimo sostituisce il RPCT anche in caso di assenza prolungata (superiore a trenta giorni).

In caso di assenze brevi superiori a sette giorni ma inferiori a trenta non è prevista la sostituzione ma il segnalante sarà avvisato, sempre tramite la pagina del sito che l'elaborazione della segnalazione potrà subire ritardi e che verrà elaborata al rientro dell'RPCT,

Art. 4

Contenuto della segnalazione

I comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- i comportamenti impropri da parte del funzionario pubblico che, al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico non sono più considerate di per sé violazioni segnalabili, bensì possono essere considerate come elementi concreti di una violazione che potrebbe concretizzarsi.

Non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Il "segnalante" non dovrà utilizzare, quindi, l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Irrilevanza dei motivi personali del segnalante o del denunciante.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Resta comunque fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Elementi e caratteristiche della segnalazione

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

Il contenuto essenziale della segnalazione è costituito da:

- tempo e luogo in cui si è verificato il fatto della segnalazione
- la descrizione del fatto
- generalità e altri elementi utili a identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Possono essere allegati anche documenti che a supporto della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti che potrebbero essere a conoscenza dei fatti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è coadiuvato dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Risorse e dal personale della Segreteria generale che viene coinvolto a discrezione del Responsabile, tenuto conto della tipologia della segnalazione.

Art. 5

Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni ed esse vengono di norma archiviate.

Solo qualora le segnalazioni anonime pervenute siano circostanziate e rivestano il carattere della attualità esse possono, a insindacabile giudizio dell'RPCT, essere oggetto di specifici approfondimenti secondo le ordinarie procedure di vigilanza.

Di tali segnalazioni e dei relativi esiti si potrà tenere conto in sede di aggiornamento della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO.

Tuttavia, la nuova normativa prevede che il segnalante anonimo, successivamente identificato e al ricorrere dei relativi presupposti, possa godere delle tutele previste dalla normativa.

Al fine di attribuire ad esse data certa, anche le segnalazioni anonime vengono acquisite al protocollo riservato dell'Ente.

Art. 6

Inammissibilità della segnalazione

La segnalazione viene considerata inammissibile e viene archiviata senza ulteriori accertamenti, nei seguenti casi:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;

- manifesta incompetenza della Provincia di Pisa sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- intervento della Provincia di Pisa non più attuale;
- finalità palesemente emulativa;
- accertato contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti,
- ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione (come sopra descritti).

Si rappresenta in questa sede la rilevanza di un comportamento collaborativo del segnalante, al quale si richiede, anche nel proprio interesse, di tenere costantemente aggiornata la Provincia di Pisa in ordine all'evoluzione della propria segnalazione, soprattutto quando questa non sia più connotata dal carattere di attualità.

Si precisa che la segnalazione di cui al decreto legislativo n. 24/2023 citato, indirizzata al RPCT o ad ANAC, non sostituisce, per i soggetti tenuti e laddove ne ricorrano i presupposti, la denuncia alla competente Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

Art.7

Modalità di segnalazione

7.1 Canali interni di segnalazione

Il destinatario della segnalazione interna è il Responsabile della prevenzione della Corruzione e trasparenza (RPCT) e la stessa può essere effettuata tramite i seguenti canali interni che la Provincia di Pisa mette a disposizione sulla base di quanto stabilito dall'art 4 D.Lgs. 24/2023:

- in forma scritta in modalità informatica con accesso alla piattaforma direttamente dal link “Whistleblowing” pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Pisa “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione”;
- in forma orale attraverso la richiesta tramite la piattaforma di incontro con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

7.2 Canale esterno di segnalazione

Il segnalante può usufruire anche di un canale esterno che consiste nell'effettuare una segnalazione ad ANAC ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 24/2023 e al ricorrere dei requisiti richiesti dall'art. 6 d.lgs. 24/2023, come sotto meglio specificati.

Le condizioni richieste dal menzionato art. 6 per il ricorso alla segnalazione esterna ad ANAC da parte del segnalante, in particolare, sono le seguenti:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

7.3 Divulgazione pubblica

Il segnalante può divulgare pubblicamente la segnalazione ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 24/2023 al ricorrere delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna ad ANAC, oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC e delle stesse non è stato dato riscontro;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete, che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 8

Segnalazione interna in forma scritta tramite modalità informatica

Il “segnalante” potrà inviare una segnalazione attraverso la procedura informatica denominata “**piattaforma Whistleblowing PA**” il cui indirizzo web è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente all'interno della sezione Amministrazione trasparente, nella sottosezione dedicata alla “Prevenzione della corruzione” e sul portale interno dell'ente “Intranet” oppure seguendo direttamente la modulistica ANAC.

Le caratteristiche della modalità di segnalazione su Piattaforma sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- la segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza;
- al segnalante è trasmesso avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.
- la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l'RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;

Le segnalazioni inoltrate potranno essere gestite esclusivamente dal “Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT)” e dal “Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Risorse” che accederanno alla piattaforma con credenziali riservate e personali nel rispetto delle misure minime di sicurezza in materia di tutela dei dati personali della Provincia di Pisa.

La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso gli uffici del “Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT)” o del “Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Risorse” e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate. Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente, oltre che al “Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT)” e al “Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Risorse”, al personale della Segreteria generale e agli amministratori di sistema.

Art. 9

Segnalazione interna in forma orale tramite richiesta di incontro diretto

Il segnalante può utilizzare la procedura informatica della Piattaforma anche per richiedere un appuntamento con il RPCT e fare la segnalazione durante il colloquio in forma orale, in cui verrà redatto apposito verbale controfirmato.

In caso sia stato richiesto un colloquio con il RPCT, l'avviso di ricevimento contiene la proposta di appuntamento, che in ogni caso dovrà essere fissato entro 20 giorni, e la richiesta di consenso alla verbalizzazione del colloquio stesso. Il verbale redatto a seguito del colloquio viene sottoposto dal RPCT entro 20 giorni alla persona segnalante che può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

Art. 10

Attività di accertamento delle segnalazioni

Il “Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPCT)”, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvederà, avvalendosi del “Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Risorse” ed eventualmente del personale della Segreteria generale, a un esame preliminare della stessa, mirato a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e avvierà, con le opportune cautele, la procedura

interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività.

In caso di sua assenza o impedimento procederà il “Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Risorse”.

Durante l’istruttoria, che dovrà essere avviata entro 15 gg dalla data di ricezione della segnalazione, l’RPCT esegue una prima imparziale valutazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. A tale scopo può avviare un dialogo con il segnalante, chiedendo ulteriore documentazione a supporto della tesi del segnalante, chiarimenti circa il contenuto della segnalazione o eventuali integrazioni alla stessa. Il segnalante che riceva una richiesta di integrazione della comunicazione, procede inoltrando, se lo ritiene, gli elementi richiesti.

Il responsabile RPCT può anche procedere all’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi rappresentati nella segnalazione.

Art. 11

Riscontro al segnalante

Il termine per fornire riscontro alla segnalazione è di tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Tuttavia, occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell’istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l’istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

All’esito dell’istruttoria, il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione che può consistere in:

- comunicazione dell’archiviazione per carenza di prove a carico del segnalato che giustifichino la prosecuzione delle indagini;
- descrizione delle attività intraprese o da intraprendere all’esito dell’istruttoria svolta (per es. rinvio all’autorità competente per ulteriori indagini, avvio di un’inchiesta interna, adozione di provvedimenti per affrontare la questione sollevata, ecc...). Nel caso la segnalazione risulti fondata il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, in relazione ai profili di illiceità, individua, tra i seguenti, il soggetto al quale inoltrare la segnalazione:
 - Dirigente del Settore cui è ascrivibile il fatto
 - Ufficio per i procedimenti disciplinari
 - Autorità giudiziaria
 - Corte dei Conti
 - ANAC.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- 1) a comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente Responsabile del Settore di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché adottati i provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare, purchè la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), che in tal caso provvederà direttamente;
- 2) a presentare segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, se sussistono i presupposti di legge;
- 3) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

PRECAUZIONI PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE

Art. 12

Tutela della riservatezza

La segnalazione non possono essere utilizzata oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alla stessa.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 24/2023 l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare

Allo stesso modo è tutelata l'identità delle persone coinvolte e menzionate nelle segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni stesse.

Per identità si intende non solo il nominativo della persona, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identità della persona stessa.

Pertanto, l'intera procedura e gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno di cui all'art. 4 avviene in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato. Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, l'accesso ai dati sarà consentito esclusivamente al RPCT, ed eventualmente al gruppo di supporto, tutti soggetti competenti appositamente formati e debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 e 32 del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.

In caso di mancato rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, il RPCT, i componenti del gruppo di supporto e l'amministratore di sistema rispondono disciplinarmente; il RPCT inoltre può incorrere nelle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti.

Nel caso la segnalazione avvenga con modalità diverse di quanto previsto all'art. 4 del d.lgs 24/2023, o pervenga a persone diverse dal RPCT, le persone riceventi la segnalazione dovranno adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e della eventuale documentazione allegata. La conservazione dei dati avverrà a norma di

legge e per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. Successivamente, tali dati saranno distrutti.

Qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso gli uffici del RPCT, e accessibile solo alle persone appositamente autorizzate. In ogni caso, la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni dalla data in cui viene comunicato al segnalante l'esito finale della procedura di segnalazione. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti ad essa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità, e solo previo avviso al segnalante in forma scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il consenso in forma espressa del segnalante e l'avviso al segnalante in forma scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati sono condizioni necessarie anche nel caso in cui, nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni, la rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, l'Ente non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

In tale caso, il RPCT provvederà quindi ad acquisire tale consenso presso il segnalante, utilizzando la piattaforma informatica dedicata o le altre modalità previste dal canale interno di segnalazione di cui all'art. 8, attraverso richiesta di sottoscrizione del suddetto consenso. Coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

La segnalazione è sottratta all'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dall'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013.

Art. 13

Tutela da ritorsioni.

I soggetti che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o al "Responsabile" violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, non possono subire alcuna ritorsione.

Per ritorsione si intende, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera m) del decreto legislativo 24/2023, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e quindi ad esse strettamente collegato e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le persone segnalanti e gli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 5 possono comunicare ad Anac le ritorsioni, anche solo tentate o minacciate. (art 19 d.lgs 24/2023)

L'ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

In caso di accertamento positivo da parte di Anac di atti di ritorsione, gli stessi, a norma dell'art. 19 d.lgs 24/2023, debbono ritenersi nulli.

Nello specifico caso del licenziamento a carattere ritorsivo dei soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs., lo stesso si intende nullo e l'amministrazione è obbligata al reintegro nel posto di lavoro.

Art. 14

Limitazioni della responsabilità

Se al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione, e se la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dall'art 16 comma 1 lettere a) e b) del d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni, le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

Art. 15

Sanzioni

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del decreto 24 del 10 marzo 2023;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 24 del 10 marzo 2023 , nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto 24 del 10 marzo 2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Art. 16

Responsabilità disciplinare

Le violazioni della disciplina whistleblowing costituiscono fonte di responsabilità disciplinare per coloro che:

- hanno commesso ritorsioni, ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione o violato l'obbligo di riservatezza;
- non hanno istituito il canale di segnalazione, non hanno adottato le procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero hanno adottato procedure non conformi alle previsioni del decreto;
- non hanno svolto le attività di verifica e analisi delle segnalazioni.

È sanzionabile disciplinarmente anche la persona segnalante nel caso in cui ne sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero ne sia stata accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 17

Onere della Prova

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'art. 14 del presente documento, nei confronti delle persone segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all' autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

Art. 18

Canale esterno di segnalazione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna, che il segnalante può utilizzare nei seguenti casi, come previsto all'art. 6 del D. Lgs n. 24/2023:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dallo stesso Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs n. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La stessa Autorità mette a disposizione sul proprio sito web le indicazioni e le modalità da seguire per utilizzare tale canale.

Art. 19

La responsabilità del segnalante

Le tutele del segnalante non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile di cui all'art. 16 co. 3 del D. Lgs n. 24/2023 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 20

Comunicazione e formazione

La Provincia di Pisa promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 21

Trattamento dati personali

I dati personali del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e degli altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della presentazione e della gestione delle segnalazioni ai sensi del presente atto, sono trattati in piena conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, più precisamente, dal Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Le operazioni di trattamento consistono nell'acquisizione e registrazione, nella consultazione ed elaborazione da parte del RPCT e dei componenti dell'USRPCT, nella conservazione e nella cancellazione dei dati. Il trattamento viene effettuato dai suddetti soggetti allo scopo di garantire una corretta gestione delle segnalazioni ricevute e ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge connessi alla disciplina del "whistleblowing".

I dati trattati sono soltanto quelli strettamente necessari alla gestione della segnalazione e non possono essere utilizzati oltre quanto necessario per dar seguito alla medesima.

I dati personali e le informazioni contenuti nelle segnalazioni possono essere comunicati agli uffici competenti per i relativi adempimenti, così come all'Autorità giudiziaria, a quella contabile e all'ANAC, in ottemperanza degli obblighi di legge.

È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Tuttavia, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Amministrazione, non può esercitare i diritti previsti dai sopra richiamati articoli del GDPR, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Il Responsabile della protezione dei dati personali vigila sull'adozione da parte del titolare del trattamento di misure idonee a garantirne la protezione.

Art. 22

Disposizioni finali

La procedura e le disposizioni individuate nel presente atto potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario.

Art. 23

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023, alle indicazioni fornite da ANAC in materia e alla normativa vigente.